

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg.Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale int. vers.
€ 375.422.520,90



Romagna Acque
Società delle Fonti

Sede Legale
Piazza Orsi Mangelli, 10
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE
Nr.0000249 Data 12/01/2021
Tit. D2 Partenza

Spett.Le
Comune di Forlì
Direzione Generale
Piazza Saffi
47121 Forlì
direzionegenerale@pec.comune.forli.fc.it

E, per conoscenza:
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
liviatellus@legalmail.it

Invio per PEC

Oggetto:

Verifica della Corte dei Conti sulla razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle partecipazioni societarie del Comune di Forlì (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016) - Deliberazione n. 106/2020/VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia - Romagna

Si richiama la Vs. nota in oggetto del 15 dicembre scorso, assunta agli atti della scrivente Società in data 15.12.2020 prot. n. 12515.

Si premette quanto segue.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 15.12.2017, in occasione dell'approvazione dello Statuto veniva precisato quanto segue.

Il Presidente riferisce che la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre ai soci le modifiche statutarie previste dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. [D. Lgs. n. 100/2017] ed anche ulteriori modifiche finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società già preventivamente approvate prima dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 110/2017 e successivamente dal Coordinamento soci del 1° dicembre 2017.

Il Presidente prosegue spiegando che la scelta dell'Organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, peraltro nella sua massima composizione possibile (5 membri), già prevista nello statuto attuale e confermata anche nella proposta di modifica statutaria odierna è motivata da molteplici ragioni:

a) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci, e risultando peraltro opportuno garantire adeguata rappresentanza a ciascuno di essi in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto";

b) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle suddette diverse attività svolte;

c) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate,

grazie a un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;

d) non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 25.06.2019, in occasione dell'approvazione dello Statuto - tuttora vigente - veniva specificato come di seguito:

Il Presidente ricorda che, con precedente deliberazione assembleare n. 2/2017 in data 15.12.2017, erano state approvate le modifiche/integrazioni, ritenute immediatamente precettive in forza del D.lgs. 175/2016, da apportare allo Statuto societario di Romagna Acque, nel testo elaborato con il supporto del Prof. Massimo Calcagnile ed all'esito di una complessa attività effettuata insieme al Coordinamento dei Soci. A seguito di tale attività, alcuni soci di riferimento (PEC del Comune di Forlì prot. n. 3587 del 26.03.2018), hanno segnalato di essere stati destinatari di raccomandazioni da parte delle Corti dei Conti (deliberazione n. 60/2018/VSGO), in occasione delle verifiche effettuate nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni. Precisa che il Servizio Affari Societari e Legali della società, pur avendo inviato tempestivamente la predetta deliberazione assembleare alla medesima sezione di controllo della Corte dei Conti (come da nota prot. n. 223 del 09.1.2018), non ha mai ricevuto direttamente, analoghe osservazioni. Dalla lettura della deliberazione citata (pagine 9 - 10), si evince che la Corte dei Conti, incidentalmente, ha mosso un'osservazione allo Statuto della società, riformato proprio in adempimento del D.lgs. 175/2016, con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo. Secondo la Corte dei Conti, la previsione del Consiglio di Amministrazione come Organo amministrativo di n. 5 componenti (contenuta specificatamente all'art. 16 dello Statuto) "va adeguata alle previsioni dell'art. 11 commi 2 e 3 del T.U. n. 175/2016", con istituzionalizzazione, quale Organo amministrativo, dell'Amministratore Unico e della possibilità, in sede assembleare di, motivatamente, nominare un Collegio. Rammenta, a tale riguardo, che il Gruppo di Lavoro costituito tra la società e gli Enti soci, aveva prescelto motivatamente il Consiglio come Organo statutario, a seguito del cd correttivo (D.lgs. 100/2017), prediligendo una lettura sostanziale e non meramente formale della norma richiamata dalla Corte dei Conti, considerato che: il medesimo art. 11 del D.lgs. 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni della norma, da riportare testualmente negli statuti societari (ad esempio lo stesso art. 11 comma 9 lettere da a) a d); che, inoltre, la disposizione in questione stabilisce testualmente, al comma 3 che "l'Assemblea ... (*omissis*) ... può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile". Il termine adottare utilizzato dal comma 3 si attaglia infatti, a quanto previsto dall'art. 2328 n. 9 c.c. in cui si prevede che l'Assemblea individui direttamente nell'atto costitutivo dell'ente, il sistema di amministrazione adottato. Pertanto, ritiene che la lettura sostanziale del combinato disposto dell'art. 2328 n. 9 c.c. e dell'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. 175/2016, non escluda la possibilità che, per l'appunto, l'Assemblea decida il sistema di amministrazione consentitole per legge, già nella delibera di approvazione delle modifiche statutarie, purché tale delibera sia motivata come imperativamente richiesto e che le motivazioni sottese

alla stessa, vengano riesaminate e ribadite in occasione della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Permane, infatti, pur sempre, l'obbligo di invio della deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 11 comma 3 ultimo c.p.v.. Ragioni di prudenza, hanno comunque, fatto propendere, al recepimento delle indicazioni rese da parte delle Corti dei Conti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 giugno 2019, richiamando le motivazioni a tal fine già individuate nel Verbale della precedente Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, aveva deliberato l'adozione di una clausola statutaria (art. 16.1), che prevedeva che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della scelta operata dall'Assemblea dei Soci, la Società fosse amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di fatto escludendo la seconda possibile composizione numerica alternativa (3 membri) dell'Organo amministrativo prevista (insieme alle altre due appena richiamate - 1 membro e 5 membri) dalla norma di legge (art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016).

La scelta di un Consiglio di Amministrazione con la sola opzione di cinque componenti è stata determinata tenendo conto dei meccanismi per la designazione dei componenti l'Organo amministrativo che devono essere "incrociati" tra lo Statuto e la Convenzione ex articolo 30 TUEL che garantisce agli azionisti il controllo analogo congiunto sulla Società. I Soci, quindi, hanno individuato in forma puntualmente motivata esclusivamente lo schema a 5 Consiglieri, perché la descritta complessità della *governance*, articolata su tanti Soci e tre territori provinciali, aveva la necessità di trovare, nel combinato disposto tra Statuto e Convenzione ex articolo 30 del TUEL, un meccanismo chiaro ed applicabile. Articolare gli equilibri relativi alle designazioni su varie opzioni oltre all'ipotesi dell'Amministratore unico, con schemi di rappresentanza applicabili sia nel caso di tre che nel caso di cinque Consiglieri avrebbe comportato la gestione di un'equazione molto complicata.

Successivamente, il **Coordinamento dei Soci nella riunione del 19 luglio 2019** al punto 1. **FORMA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 175/2016 - PROPOSTA**, poiché intendeva confermare l'orientamento già assunto in passato, **di confermare un Organo Collegiale nella sua massima composizione possibile (5 membri)**, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, aveva proposto le seguenti motivazioni all'Assemblea dei Soci:

"Ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, del vigente Statuto sociale, si propone di nominare un Organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di 5 componenti), invece che monocratico, con le seguenti motivazioni: a) è opportuno garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto; b) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci; c) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle diverse attività svolte; d) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta

dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici; e) non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti."

La successiva **Assemblea dei Soci del 25.07.2019**, il cui verbale è stato trasmesso sia alla Corte dei Conti sia al MEF in data 20.08.2019, nell'ambito della propria deliberazione n. 10/2019 aveva fatto proprie le motivazioni sopra riportate nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto 25.06.2019.

A fronte di quanto recentemente ed ulteriormente rilevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna in merito alle disposizioni statutarie della scrivente Società, si evidenzia che il D.Lgs. 175/2016 impone alle "Società a controllo pubblico", come Romagna Acque, diversi obblighi, molti dei quali sono solo da rispettare, alcuni dei quali, invece, oltre che dover essere rispettati, devono essere anche trasfusi e scritti espressamente in Statuto. Questa seconda tipologia di obblighi - che, come detto, vanno rispettati ma anche scritti espressamente in Statuto, come regole - è molto circoscritta ed è contenuta, principalmente, nell'articolo 11, comma 9, ed è limitata, nel caso specifico relativo all'Organo amministrativo, a quattro precisi obblighi, che Romagna Acque ha già trasfuso nel proprio Statuto, che sono quelli di prevedere in Statuto:

- a) *il divieto di istituire la figura del Vice Presidente, oppure la possibilità di istituirla, ma solo come soggetto vicario e senza specifici compensi per tale ruolo;*
- b) *il divieto di prevedere l'attribuzione di deleghe a più di un amministratore, con la facoltà di darla a un secondo amministratore se questo è il Presidente (che è poi quello che è capitato in questa società);*
- c) *il divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile;*
- d) *il divieto di attribuire indennità e/o gettoni di presenza dopo lo svolgimento dell'attività.*

Gli obblighi (in materia di Organo amministrativo delle "Società a controllo pubblico") da trasfondere in Statuto sono questi quattro e sono contenuti nell'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d". Gli altri obblighi, come quello contenuto nell'articolo 11, commi 2 e 3, richiamato dalla Corte dei Conti Emilia - Romagna, oggi (come anche nel recente passato) su Romagna Acque e anche su altre Società, vanno rispettati - e Romagna Acque li sta rispettando - ma non devono essere necessariamente trasposti nel testo dello Statuto. Quindi non è obbligo di legge scrivere nello Statuto di Romagna Acque che la società è amministrata da un Amministratore, ma che può essere anche amministrata da tre o cinque Amministratori. E' obbligo dell'Assemblea dei Soci di Romagna Acque, nel caso in cui scelga, di triennio in triennio, un Organo amministrativo collegiale, formato da più persone, di nominarlo di tre o cinque persone - non di più (e non di quattro e non di due) - di motivare l'eventuale scelta dell'Organo collegiale e di inviare la deliberazione assembleare (motivata) in questione alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna ed alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., come previsto dallo stesso articolo 11, commi 2 e 3 e questi obblighi (di motivazione ed invio), da quando esistono, sono stati tutti rispettati (la deliberazione assembleare del 2019 - di nomina dell'attuale

Organo amministrativo collegiale, nella sua composizione massima possibile, di 5 membri - è stata regolarmente motivata ed inviata alla Corte dei Conti ed anche alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.), ma non c'è l'obbligo di scrivere in Statuto la possibile alternativa "triplice" prevista dalla norma (Amministratore unico, oppure Consiglio di Amministrazione di 3 membri, oppure Consiglio di Amministrazione di 5 membri), tanto che molti Comuni soci di questa Società (ma anche di altre), a fronte dell'eccezione che hanno già ricevuto dal 2017, reiteratamente, dalla Corte dei Conti, hanno già risposto alla medesima Corte dei Conti che questo obbligo non c'è e la Corte non può quindi imporre di rispettare un obbligo che la legge non pone.

Peraltro, come sopra già indicato, anche la preliminare scelta assembleare di circoscrivere la composizione numerica dell'Organo amministrativo a sole 2 (Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione di 5 membri) delle 3 possibili alternative previste dalla norma di legge invocata dalla Corte dei Conti (art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016), è stata adeguatamente motivata (con richiamo alle motivazioni già esplicitate nella precedente deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15.12.2017) nella relativa deliberazione del 25 giugno 2019.

In sostanza, quindi, paiono essere state adeguatamente motivate sia la scelta iniziale (dell'Assemblea straordinaria del 25/06/2019, con richiamo a quella precedente del 15 dicembre 2017) di adozione della clausola statutaria in questione (art. 16.1 dello Statuto) sia la successiva scelta dell'Assemblea ordinaria (del 25 luglio 2019) di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale (5 membri).

Si ritiene, pertanto, che il Comune di Forlì possa rispondere alla Corte dei Conti quanto sopra indicato.

Restando a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.



Il Presidente
dott. Tonino Bernabé

